



**COMUNE DI BINASCO**

PROVINCIA DI MILANO  
\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA  
DEL  
COMUNE DI BINASCO**

*Deliberato dal Consiglio Comunale*

*nella seduta del 26-7-1991 con deliberazione n. 77*

# TITOLO I DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

## CAPO I NORME GENERALI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

### Art. 1 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Qualunque occupazione di aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità Comunale e dietro corresponsione della Tassa d'occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al R.D. n. 1175/1931 e successive modificazioni e con le tariffe in vigore.

### Art. 2

In tempo di notte, da un'ora dopo il calare a un'ora avanti il sorgere del sole, ogni permesso di occupazione s'intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso stesso. Lire 20.000.

### Art. 3

#### SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possano essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale. Lire 20.000.

### Art. 4

#### MODALITÀ PER CARICO E SCARICO MERCI

Le operazioni di carico e scarico, di cui al precedente articolo, devono essere

compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.

Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente salvo rivalsa per la spesa verso i responsabili. Lire 50.000.

#### **Art. 5**

È vietato depositare i veicoli o rimorchi nelle aree pubbliche, vengono considerati tali, i veicoli che non riprendano la circolazione entro 72 ore. Infrazione Lire 10.000 mq. occupato.

#### **Art. 6**

### **ALTEZZA E SPORGENZA DELLE TENDE SOLARI**

Le tende sporgenti su spazio pubblico non devono costituire intralcio e pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e di norma devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza, secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purchè in senso longitudinale. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato e di larghezza inferiore a m. 10 e in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio.

L'Autorità Comunale si riserva di concedere speciali licenze ove occorranno condizioni eccezionali. Lire 30.000.

#### **Art. 7**

### **SPORGENZA ED ALTEZZA DEGLI INFISSI**

L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplina anche in considerazione di esigenze artistiche. La sporgenza non deve superare cm. 4 fino all'altezza di m. 2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore non superiore però a cm. 15, nel caso che la piazza o strada si provvista di marciapiede largo almeno m. 1,50.

L'apposizione di orologi a forma di ventola viene concessa esclusivamente agli esercenti di orologerie ed oreficerie. La sporgenza dal muro non deve essere maggiore di cm. 50 e l'altezza dell'orologio non deve superare eguale misura. La pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la ditta esponente o il negozio e dovrà essere applicata sul quadrante. Le istanze saranno sottoposte al voto preventivo della Commissione Edilizia. Lire 50.000.

#### **Art. 8**

### **ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI**

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento d'igiene, non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non in vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro. Lire 50.000.

#### **Art. 9**

Oltre a quanto è prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18-6-1931, n. 773, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste spettacoli, giuochi, orchestre e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell'Autorità Comunale. Lire 100.000.

#### **Art. 10**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI**

L'occupazione di suolo pubblico con tavoli avanti ai negozi può essere concessa se non ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, nè di regola:

I - sui marciapiedi rialzati quando non resti libero per i pedoni uno spazio di almeno m.

II - sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m. 10.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata. Lire 100.000.

**Art. 11**  
**MODALITÀ PER I CASI DI PIOGGIA**

In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie, ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale. Lire 20.000.

**Art. 12**  
**OCCUPAZIONI DIVERSE DAL SUOLO PUBBLICO E SUE LIMITAZIONI**

I permessi per carico e scarico e per uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale.  
Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dall'Autorità Comunale. Lire 20.000.

**CAPO II**  
**NORME PARTICOLARI**

**Art. 13**  
**OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE**

Oltre a quanto è disposto nel precedente articolo 8, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo. Lire 30.000.

**Art. 14**  
**USO DI SCALE A MANO**

Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona all'uopo idonea. Lire 20.000.

6

**Art. 15**  
**LANCIO DI OGGETTI - GIUOCHI**

È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie. Lire 30.000.  
È del pari vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, diabolo, trottoia, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti. Lire 20.000 (\*).

(\*) (Per le violazioni accertate sulle strade si applica il Codice della strada).

**Art. 16**  
**TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI**

È vietato, senza opportuni ripari, il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recar danno. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre tre metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona. Lire 20.000.

**Art. 17**  
**ROTOLAMENTO O TRASCICO DI OGGETTI**

È vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti. Lire 20.000.

**Art. 18**  
**BATTITURA DI PIETRE O METALLI**

Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare senza opportuni ed adeguati accorgimenti e ripari. Lire 30.000.

**Art. 19**  
**ANNAFFIAMENTO - GETTO DI LIQUIDI**

È vietato:

- a) gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
- b) annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o pri-

7

vato comune a più famiglie;

c) annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo.  
Lire 20.000.

#### **Art. 20 NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI**

Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili, dalle ore 7 alle 19, dovranno tenere sgomberato il marciapiede.

La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà. Lire 30.000.

#### **Art. 21 SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI E LUOGHI PRIVATI**

In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante e in modo da non recar molestia ai passanti. Lire 30.000.

#### **Art. 22 SDRUCCIOLI SUL GHIACCIO**

Sui luoghi di pubblico transito è vietato fare sdrucicoli sul ghiaccio. Lire 20.000.

#### **Art. 23 DIVIETO DI ARRAMPICARSI SUI MANUFATTI, ALBERI, ECC.**

È vietato salire sui monumenti, sulle inferrate, sulle cancellate, sulle colonne dei fanali pubblici, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc. Lire 20.000.

#### **Art. 24 CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI**

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie, e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono pure essere solidamente assicurati. Lire 20.000.

#### **Art. 25 CADUTA DI OGGETTI O DI LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA**

È vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti. Lire 50.000.

## TITOLO II DELLA CIRCOLAZIONE

### CAPO II CIRCOLAZIONE DEI PEDONI

#### **Art. 26**

Sui marciapiedi non è permesso circolare con oggetti troppo voluminosi o sudici e che possano comunque imbrattare i passanti. Lire 20.000.

#### **Art. 27**

È proibito trattenersi od introdursi nei giardini pubblici e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura. Lire 20.000.

#### **Art. 28**

### **UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC., E LORO ADICENZE**

È vietato, senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli Uffici municipali o di altri Uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o per offrire, sotto qualsiasi forma, servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici Uffici e con l'esercizio dei locali predetti. Lire 30.000.

### CAPO III

### DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI ED ANIMALI

#### **Art. 29**

### **ANIMALI PERICOLOSI**

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati in modo che sia loro impossi-

bile nuocere ed eventualmente chiusi in gabbia. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte del modo di condurli e di trattarli. Lire 20.000.

#### **Art. 30**

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere muniti di collare con il nome e l'indirizzo del proprietario e, quando non siano trattati con guinzaglio, di museruola a forma di panierino. È consentito di tenere su veicoli cani senza museruola purché siano convenientemente legati, per impedire che discendano a terra o arrechino comunque danno o molestia al pubblico.

Nei luoghi pubblici, ove esistono aiuole fiorite e tappeti erbosi, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso dei cani a scopo di traino, è vietato. Lire 20.000.

#### **Art. 31**

### **ANIMALI INCOMODI AL PUBBLICO TRANSITO**

È vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa tornare incomodo o molesto alla circolazione cittadina. Lire 20.000.

**TITOLO III**  
**ORDINE E DECORO**

**Art. 32**  
**ATTI CONTRO LA DECENZA - LUOGHI DI DECENZA**

In qualsiasi luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti. È vietato imbrattare, in qualsiasi modo, guastare le latrine e gli orinatori pubblici e gli oggetti che vi si trovano.  
È pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e degli orinatori senza aver rimessi gli abiti completamente in ordine. Lire 20.000.

**Art. 33**  
**ALTRI ATTI CONTRO LA DECENZA**

È vietato sdraiarsi comunque alla pubblica vista e tenere comportamenti non corretti. Lire 20.000.

**Art. 34**  
**NUOTO**

È vietato il nuoto fuori dei luoghi destinati. Lire 20.000.

**Art. 35**  
**TRASPORTI A MANO DI OGGETTI**

È vietato far trasportare a mano oggetti che, per volume e peso, siano spro-  
porzionati all'età o alle forze di chi deve portarli. Lire 20.000.

**Art. 36**  
**FANCIULLI**

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni, devono sempre essere accompagnati e custoditi. Lire 20.000.

**Art. 37**  
**OPERAZIONI VIETATE NEI LUOGHI PUBBLICI**

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili. È altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate. Inoltre è vietato accendere fuochi, esporre e trasportare ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele. Lire 20.000.

**Art. 38**  
**TRASPORTI DI OGGETTI RUMOROSI**

Il trasporto di lastre, verghe e simili, deve farsi in modo da evitare l'eccessivo rumore. Lire 20.000.

**Art. 39**  
**RUMORI NELLE CASE**

È vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso di alto volume di apparecchiature stereo, radio, televisori, strumenti musicali e simili, soprattutto dalle ore 22 alle ore 8. Lire 30.000.

**Art. 40**  
**ANIMALI MOLESTI**

È vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica. Lire 30.000.

**Art. 41**  
**FESTONI, LUMINARIE, ECC.**

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, se non col permesso dell'Autorità Comunale. Lire 50.000.

**Art. 42**  
**ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI**

Nell'aggregato urbano non si possono esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi e terrazze, abiti, biancheria, effetti lettercci e simili. Lire 20.000.

**Art. 43**  
**MANUTENZIONE DELLE INSEGNE, SERRAMENTI, ECC.**

Le insegne, le ditte, le chiudende, le tende, i serramenti e simili devono sempre essere conservati puliti e decenti.

L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione. Lire 30.000.

**Art. 44**  
**GUASTI O IMBRATTAMENTI**

È vietato in qualsiasi modo guastare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti (fanali e rispettivi sostegni, sedili, smaltatoi, cordonature e simili) pubblici e privati.

Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei pompieri od altri Corpi, Istituti o persone aventi servizi di soccorso o di assistenza, di servizi pubblici in genere, o di provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.

- I - semplice imbrattamento . . . . . Lire 50.000
- II - guasti o manomissioni . . . . . Lire 100.000

**Art. 45**  
**NETTEZZA DEL SUOLO**

È vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico e gettarvi bucce, pezzi di carta, rifiuti.

I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi ed i passaggi pedonali.

*Infrazioni all'articolo:*

- I - gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) . . . Lire 10.000
- II - imbrattamento da parte di cani . . . . . Lire 20.000
- III - imbrattamento con macerie, rifiuti, nafta, olio e simili . . . Lire 100.000
- IV - discariche . . . . . Lire 200.000

**Art. 46**  
**PIANTAGIONI**

Nei luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi, danneggiarli, lasciarvi entrare cani, o altri animali, introdurre veicoli.

*Infrazioni all'articolo:*

- I - tappeti erbosi: calpestamento da parte di pedoni e ciclisti Lire 10.000
- II - sosta di autovetture, moto e ciclomotori . . . . . Lire 20.000
- III - sosta di autocarri . . . . . Lire 30.000
- IV - circolazione di autovetture motociclette e ciclomotori . . . Lire 40.000
- V - circolazione di autocarri . . . . . Lire 60.000
- VI - raccolta arbitraria di fiori e ramoscelli . . . . . Lire 20.000
- VII - danneggiamento alberi . . . . . Lire 100.000

**Art. 47**  
**FONTANE E VASCHE PUBBLICHE**

È vietato gettare nelle vasche e fontane pubbliche pietre, detriti, liquidi e qualsiasi materia solida.

È altresì vietato usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello strettamente potabile cui sono destinate.

In prossimità delle fontanelle è vietato lavare animali, verdura, pesce, indumenti, recipienti od altri oggetti.

**Art. 48**  
**NETTEZZA DELLE CASE**

I proprietari di casa devono curare che le parti di case d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre di ogni immondizia. Lire 20.000.



**Art. 49**  
**ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE CASE**

Le porte delle case, le scale, e i passaggi d'uso comune delle case devono a cura dei proprietari essere convenientemente illuminati almeno fino alla chiusura delle porte d'ingresso. Lire 20.000.

**Art. 50**  
**ISPEZIONI**

L'Autorità Comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni agli apparecchi e ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti. Lire 20.000

**Art. 51**  
**ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI**

Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19 alle 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore e di disturbo. L'Autorità Comunale può ordinare altre limitazioni, se il rumore o il disturbo possono riuscire molesti in altre ore. Lire 200.000.

**Art. 52**

Negli opifici è vietato l'uso di segnali rumorosi, quali quelli dati con sirene, fischietti od altri mezzi che possano recare molestia al vicinato. Lire 50.000.

**Art. 53**  
**COMBUSTIBILI, FUMO, POLVERE, ODORI**

È vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

*Infrazioni all'articolo:*

- I - fatti occasionali..... Lire 50.000
- II - fatti a carattere permanente..... Lire 100.000

**Art. 54**  
**MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI**

I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali o recinti, nei quali non possano entrare che le persone autorizzatevi. Lire 100.000.

**TITOLO V**  
**COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI**

**Art. 55**  
**NORME D'ESERCIZIO**

È fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero dati dai funzionari e dagli agenti della Viglianza Urbana e di Pubblica Sicurezza; è pure vietato ai venditori ambulanti e a coloro che esercitano mestieri ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce e di servizi. Lire 30.000.

**Art. 56**  
**LOCALITÀ VIETATE ED ORARI**

È vietato ai venditori ambulanti di esercitare il loro commercio in queste zone: Via Matteotti - Via Dante - Via Don Albertario e nella Via Manara dalla Piazza Gramsci al ponte sulla Roggia Bareggia per ragioni di viabilità e di polizia stradale. Ovunque sono vietate le soste prolungate dopo che sia stata servita la clientela spontaneamente affluita, al passaggio del mezzo di vendita. Durante il mercato settimanale è vietato circolare nel territorio del Comune. Occorre attenersi agli orari in vigore per gli esercizi similari con sede fissa e rispettare il calendario dei giorni festivi, praticati dal commercio fisso locale. Lire 50.000.

**Art. 57**  
**INGOMBRO ALLA VIABILITÀ**

I venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località, nè riunirsi a gruppo, nè collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima. Lire 20.000.

**Art. 58**  
**VENDITA CON CESTE**

I venditori ambulanti con ceste cassette e simili non possono deporre le me-

desime sul suolo, che per tempo necessario all'atto della singola vendita. Lire 20.000.

**Art. 59**  
**PERMESSI DI SOSTA**

È facoltà dell'Autorità Comunale di rilasciare in considerazione delle condizioni di età e di salute del venditore o della specie della merce, permessi per sostare non oltre mezz'ora e in determinate località, con ceste, cassette e simili. Lire 20.000.

**Art. 60**  
**SUONATORI AMBULANTI**

L'uso dei piani a cilindro e di altri strumenti musicali è limitato dalle ore 9 alle 20 dal 1° novembre al 1° marzo, e dalle ore 8 alle 21 dal 2 marzo al 31 ottobre. (La materia è ora disciplinata in via principale dalla Legge n. 112 del 28-3-91).

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI PENALI**

**Art. 61**

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite a norma degli artt. presenti nella Legge 142 dell'8-6-90.

**Art. 62**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934 e n. 383 modificate dalla Legge 24-1-1981 n. 689, il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione personale o della notificazione.

- 1) - Per la violazione degli artt. 45 (per gettiti di piccoli rifiuti come bucce, pezzi di carta e simili); la sanzione è di. .... Lire 10.000
  - 2) - Per le violazioni degli artt. 6-13-15-1820-21-28-39-40-43-46 comma III-47 e 55; la sanzione è di. .... Lire 30.000
  - 3) - Per la violazione dell'art. 46 comma IV; la sanzione è di Lire 40.000
  - 4) - Per le violazioni degli artt. 4-7-8-25-41-44 comma I-52 53 comma I e 56; la sanzione è di. .... Lire 50.000
  - 5) - Per la violazione dell'art. 46 comma V; la sanzione è di Lire 60.000
  - 6) - Per le violazioni agli artt. 9-10-44 comma II-45 comma III-53 comma II - e 54; la sanzione è di. .... Lire 10.000
  - 7) - Per la violazione all'art. 45 comma IV; la sanzione è di Lire 200.000
  - 8) - L'occupazione di suolo pubblico è punita con sanzione di Lire 10.000 per mq., quando si tratta di occupazione temporanea (ambulanti e simili) e di Lire 20.000 al mq., quando si tratta di occupazione permanente (ponteggi, tende solari, ecc.)
  - 9) - Per tutte le altre infrazioni la sanzione è determinata in Lire 20.000
- Nel caso di danni a terzi od al patrimonio Comunale si osservano le norme previste dall'art. 107 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 383/1934.

**Art. 63**  
**ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29-7-68 n. 42 e successive modifiche e integrazioni

**Art. 64**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività e conseguente pubblicazione per la durata di 15 giorni, a norma di legge.